

**DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2012  
9/2012/S/EEL**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI  
PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONNESSIONI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA  
ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 gennaio 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'art. 11 *bis* del d. l. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- il d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A come vigente alla data del 31 dicembre 2010 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive modificato o TICA modificato);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, VIS 44/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione di energia elettrica sono definite:

- dalle deliberazioni dell’Autorità n. 281/05 e n. 89/07 rispettivamente per le richieste di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV (altissima, alta e media tensione) e per quelle alle reti con tensione nominale minore o uguale a 1 kV (bassa tensione) presentate fino al 31 dicembre 2008;
- dal TICA e dall’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10 per le richieste di connessione presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010;
- dal TICA modificato per le richieste di connessione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- con la deliberazione VIS 44/11 l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione), al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione di energia elettrica;
- nei giorni 21 e 22 giugno 2011 è stata effettuata, da funzionari dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo ispettivo), la verifica ispettiva presso la sede legale di Enel Distribuzione, via Ombrone n. 2, Roma, con acquisizione di documentazione e informazioni nella disponibilità della società stessa;
- in particolare, nel corso della visita ispettiva sono state esaminate 195 e 185 “pratiche connessioni” relative rispettivamente alla Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata (di seguito: DTR PUB) e alla Distribuzione Territoriale Triveneto (di seguito: DTR TRI), pari rispettivamente allo 0,52% del totale pratiche DTR PUB (n. 37.436) e allo 0,31% del totale pratiche DTR TRI (n. 59.998), relative a richieste di connessione pervenute all’ esercente nel periodo compreso tra gennaio 2008 e giugno 2011;
- la documentazione acquisita in sede ispettiva è stata successivamente integrata da Enel Distribuzione, su richiesta dell’Autorità (lettera 22 agosto 2011, prot. n. 22070), con nota 15 settembre 2011 (prot. Autorità n. 23515);
- nel periodo compreso tra il 2008 e il 2011 il numero delle richieste di connessione è cresciuto esponenzialmente, ossia, in termini di numero di connessioni, di quasi sei volte (passando dalle 20.035 connessioni effettuate nel 2008 alle 113.057 connessioni effettuate nel periodo gennaio - settembre 2011), circostanza indicativa del sensibile impatto sulla regolazione vigente del forte incremento delle richieste di nuove connessioni alla rete da parte dei produttori da generazione distribuita.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’art. 3, comma 4, del TICA, il richiedente la connessione può indicare nell’istanza un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
- per i casi di cui all’alinea precedente, l’art. 6, comma 4, del TICA, dispone che: a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente; b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell’intera potenza il preventivo deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di

rete; in tal caso il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni del caso atti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza; c) il gestore può proporre soluzioni alternative qualora, a suo parere, queste rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione;

- i documenti acquisiti nel corso della verifica ispettiva e poi successivamente integrati hanno evidenziato come, in 12 delle pratiche esaminate (tutte relative alla DTR PUB), la richiesta di connessione contenesse l'indicazione specifica di un punto esistente della rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del TICA;
- l'esame della documentazione acquisita mostra che Enel Distribuzione in 9 dei 12 casi di cui all'alinea precedente non ha fornito nel preventivo alcuna informazione relativa al punto indicato dal richiedente, senza peraltro fornire alcuna motivazione o spiegazione al riguardo, ignorando di fatto l'indicazione stessa e con ciò violando l'art. 6, comma 4, del TICA.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 9, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, relativamente alle condizioni tecniche economiche per le connessioni in bassa tensione, prevede l'erogazione di indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 2) e nella realizzazione della connessione stessa (comma 3);
- gli art. 14, del TICA e del TICA modificato prevedono, per connessioni in bassa e media tensione, l'erogazione di indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 1), nella realizzazione della connessione (comma 2) e, tra l'altro, nell'attivazione della connessione, nonché nel collaudo dell'impianto di rete per la connessione nel caso in cui il medesimo impianto di rete sia realizzato dal richiedente (comma 3);
- l'art. 28, del TICA prevede, per connessioni in alta e altissima tensione, l'erogazione di indennizzi automatici, tra l'altro, per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 1);
- i documenti acquisiti nel corso della visita ispettiva e poi successivamente integrati hanno evidenziato che:
  - per 50 pratiche delle 380 esaminate l' esercente non ha corrisposto i dovuti indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo in violazione della norma contenuta nell'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 89/07 (13 pratiche), nell'art. 14, comma 1, del TICA (31 pratiche), nell'art. 14, comma 1, del TICA modificato (5 pratiche) e nell'art. 28, comma 1, del TICA (1 pratica);
  - per 9 pratiche, delle 380 esaminate, l' esercente non ha corrisposto i dovuti indennizzi automatici per ritardi nella realizzazione della connessione, in violazione della norma contenuta nell'art. 9, comma 3, della deliberazione n. 89/07 (1 pratica) e nell'art. 14, comma 2, del TICA (8 pratiche);
  - per 27 pratiche delle 380 esaminate l' esercente non ha corrisposto i dovuti indennizzi automatici per ritardi nell'attivazione della connessione in violazione della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, del TICA (24 pratiche) e nell'art. 14, comma 3, del TICA modificato (3 pratiche);

- per 1 pratica, delle 380 esaminate, l'esercente non ha corrisposto l'indennizzo automatico per il ritardo nel collaudo dell'impianto di rete per la connessione, previsto dall'art. 15, comma 3, del TICA, ciò in violazione dell'art. 14, comma 3, del TICA stesso.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- il TICA e il TICA modificato disciplinano puntualmente la materia dei corrispettivi che il richiedente è tenuto a versare per il servizio di connessione;
- l'art. 6, comma 2, del TICA prevede che nessun corrispettivo, che non sia stato indicato nel preventivo, potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa;
- i documenti acquisiti nel corso della visita ispettiva e poi successivamente integrati hanno evidenziato che in 4 casi (relativi alla DTR PUB) l'esercente, per erogare il servizio di connessione in modalità transitoria su domanda del richiedente, ha richiesto successivamente all'accettazione del preventivo il versamento di un corrispettivo non previsto, in violazione dell'art. 6, comma 2, del TICA;
- l'art. 9, comma 7, del TICA modificato prevede che il richiedente versi al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo; nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, detto corrispettivo è limitato, ai sensi dello stesso art. 9, comma 7, ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione;
- i documenti acquisiti nel corso della visita ispettiva e poi successivamente integrati hanno evidenziato che in 2 casi (relativi alla DTR PUB) l'esercente ha richiesto il versamento del corrispettivo di cui al precedente alinea per opere diverse dall'impianto di rete per la connessione.

**RITENUTO CHE:**

- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Distribuzione, di un procedimento sanzionatorio e prescrittivo per violazione dell'art. 6, comma 4, del TICA (con riferimento alla non corretta gestione delle richieste di connessione contenenti l'indicazione di un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi), degli art. 9, commi 2 e 3, della deliberazione n. 89/07, 14, commi 1, 2 e 3, del TICA, 14, commi 1 e 3, del TICA modificato e 28, comma 1, del TICA (con riguardo alla mancata corresponsione di indennizzi automatici), dell'art. 6, comma 2, del TICA e 9, comma 7, del TICA modificato (con riguardo alla pretesa di corrispettivi non previsti)

## **DELIBERA**

1. è avviato un procedimento nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., per accertare la violazione nei termini descritti in motivazione, ai fini dell'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 55/11 e del punto 9.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01 e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
8. il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Enel Distribuzione S.p.A., via Ombrone n. 2, 00198 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 gennaio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*